

# MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
- I REPARTO -

In indirizzo postale: Via di Centocelle, 301, 00175 ROMA

Posta elettronica: sgd@sgd.difesa.it

Posta elettronica certificata: sgd@postacert.difesa.it

PdC: (Tel. 600.4601)

Allegati: 2

**OGGETTO:** Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

**A:** ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^

Seguito foglio n. M\_D GSGDNA REG2018 0041298 del 24.05.2018.

^^^^^^^^^^^^^^

## **1. PREMESSA**

Come noto, **a decorrere dal 25 maggio 2018 il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR, dall'acronimo inglese "General Data Protection Regulation")** - relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - **entra in vigore in tutti gli Stati membri.**

Al riguardo, al fine di adeguare la normativa nazionale alle nuove disposizioni comunitarie, in attuazione dell'art. 13 della Legge 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016/2017) è in corso l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'abrogazione espressa delle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 (codice della privacy) non compatibili con il prefato regolamento, procedendo alle necessarie modifiche/integrazioni dell'assetto legislativo nazionale.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione su taluni principi basilari, diritti dell'interessato (la persona fisica i cui dati sono oggetto di trattamento), obblighi introdotti dal citato Regolamento, che di seguito si riassumono:

- i fondamenti di **liceità del trattamento** sanciti dall'art. 6 e coincidenti, in linea di massima, con quelli attualmente previsti dalla normativa nazionale, rivelano che il **consenso** al trattamento (art. 7) non deve essere reso dall'interessato sempre nella forma scritta e, comunque, non è necessario quando il trattamento è effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti (art. 6, para 1, lett. e);
- il soggetto che tratta i dati personali è tenuto a rendere all'interessato – fatta eccezione per il trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro (art.13, para 4, e art. 14, para 5, lett. c) e d) - un'**informativa** i cui contenuti, notevolmente ampliati, vanno resi

in una forma comprensibile, chiara, concisa, trasparente, intelligibile e totalmente accessibile (art. 12 e artt. 13 e segg.);

- il riconoscimento di taluni diritti: quello di **accesso ai dati personali** oggetto di trattamento (art. 15); il **diritto all'oblio** (art. 17), ossia alla cancellazione dei dati personali, che si può manifestare in forma rafforzata nei confronti del titolare del trattamento, se ha reso pubblici i dati personali, poiché il titolare stesso è tenuto a adottare misure idonee per informare della cancellazione tutti gli altri titolari che trattano gli stessi dati. Il diritto all'oblio non si applica quando il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse (art. 17, para 3, lett. b);
- il **diritto alla portabilità dei dati** (art. 20);
- alcuni specifici **obblighi in capo al titolare del trattamento** (cfr. la definizione di cui all'art. 4, para 1, numero 7), quali la tenuta del registro delle attività di trattamento (art. 30), l'adozione di adeguate misure di sicurezza del trattamento (art. 32) e la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35);
- il **principio di responsabilizzazione** (*accountability*) di titolari e responsabili, tenuti a comportamenti proattivi volti a dimostrare la corretta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del Regolamento (art. 24). Si tratta di un importante adempimento che affida ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali. In altri termini, opera il criterio, riassunto nell'espressione anglosassone "*data protection by default and by design*" (art. 25), secondo il quale devono essere previste fin dall'inizio le garanzie indispensabili per soddisfare i requisiti del Regolamento e per tutelare i diritti e le libertà degli interessati. In buona sostanza, il dato può essere trattato se preventivamente protetto;
- per quanto concerne le **categorie dei dati oggetto del trattamento**, si rammenta che, a decorrere dal 25 maggio 2018, le espressioni "*dati sensibili*" e "*dati giudiziari*" utilizzate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del Codice in materia di protezione dei dati personali, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 e ai dati di cui all'art. 10 del Regolamento.

Un discorso a parte merita l'istituzione di una nuova importante figura, il **Responsabile della protezione dei dati (RPD)**, la cui nomina è obbligatoria nelle Amministrazioni pubbliche (articoli 37, 38 e 39 del Regolamento). Il RPD viene individuato in funzione delle qualità professionali e della profonda conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati ed è designato dal Titolare e dal Responsabile del trattamento. Dall'esame degli articoli che disciplinano tale figura emerge che il RPD:

- opera alle dipendenze del Titolare e del Responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio e può essere selezionato tra i dipendenti del Titolare/Responsabile, oppure essere un libero professionista esterno e autonomo;
- riceve le risorse umane/finanziarie adeguate dal Titolare/Responsabile per assolvere i propri compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica;
- deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati;
- non riceve alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti;
- non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare/Responsabile per motivi legati all'adempimento dei propri compiti;
- non deve trovarsi in posizione di conflitto di interesse ed è tenuto, in ogni caso, al segreto e alla riservatezza in ordine alle sue funzioni di responsabile della protezione;

- deve caratterizzarsi per unicità, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Garante della privacy nell'ambito delle FAQ, pur potendo essere “affiancato da figure di supporto” che fungono da “referenti” ed essere, in sostanza, in posizione di autonomia e di indipendenza in modo da non subire condizionamenti nell'espletamento dell'incarico.
- costituisce il punto di contatto sia nei confronti degli interessati, sia nei confronti dell'Autorità per la tutela della privacy.

## **2. ADEMPIMENTI DA ADOTTARE ENTRO IL 25 MAGGIO 2018.**

In relazione al nuovo quadro normativo nel Ministero della Difesa occorre procedere ai seguenti adempimenti a decorrere dal 25 maggio 2018:

- nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD);
- nuovo assetto organizzativo dei Titolari e dei Responsabili del trattamento;
- istituzione del Registro delle attività di trattamento;
- istituzione del Registro delle categorie di attività relative al trattamento;
- predisposizione delle Misure di sicurezza tecniche e organizzative e della Valutazione di impatto per il rischio elevato.

### ***a. Responsabile della protezione dei dati personali (RPP)***

In ambito A.D. è stata definita la procedura di nomina del RPD, cercando di conciliare l'obbligo di attuare l'art. 37 del Regolamento, che attribuisce al titolare e al Responsabile del trattamento il potere di designare tale figura, con l'esigenza di garantire l'unicità espressamente richiesta dall'Autorità Garante della privacy, quale condizione necessaria per evitare il rischio di sovrapposizioni o incertezze sulle responsabilità, sia con riferimento all'organizzazione interna che nei confronti dell'esterno.

Pertanto, la nomina del soggetto di che trattasi avviene con decreto del Ministro della Difesa, su designazione congiunta di Stamadifesa e di Segredifesa quali organi rappresentativi del Dicastero nel suo complesso: questa opzione trova fondamento nell'art. 37 para 3 che riconosce la possibilità di designare un unico RPD per una pluralità di soggetti pubblici, laddove l'organizzazione e le dimensioni della stessa lo richiedano, come nel caso della Difesa.

Data l'importanza e il ruolo del RPD, quale figura con la quale gli interessati interagiscono per tutti i problemi afferenti la gestione dei loro dati personali, saranno resi noti i nominativi e i recapiti del RPD medesimo non appena verrà nominato.

### ***b. Nuovo assetto organizzativo dei titolari e dei responsabili***

Il Regolamento UE più volte citato postula la riconfigurazione dell'organizzazione dei soggetti tenuti al trattamento dei dati e, pertanto, anche alla luce dei chiarimenti formulati dall'Autorità garante della privacy la titolarità del trattamento è attestata in capo a ciascun Organo (macro articolazione) del Dicastero, all'interno del quale ogni titolare procederà poi alla nomina dei responsabili (persone fisiche) identificati con i preposti alle relative Unità Organizzative (UU.OO.).

Sotto questo aspetto, sono Titolari:

- per l'Area tecnico operativa, lo Stato maggiore della Difesa, gli Stati maggiori di Forza Armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

- per l'Area tecnico amministrativa, il Segretariato generale della difesa/DNA, le Direzioni generali/tecniche;
- per gli Uffici Centrali e di Vertice, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative e il Commissariato generale per le onoranze ai caduti.

I predetti Titolari nominano:

- i **Responsabili del trattamento**, ossia le persone fisiche preposte alle relative Unità Organizzative (UU.OO.), ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, numero 8, e articolo 28 del Regolamento;
- i **Referenti**, che potrebbero coincidere con i referenti per la prevenzione e per la trasparenza secondo l'ordinamento già operante in tali settori. Tali referenti hanno il compito di affiancare il RPD della Difesa, come demoltiplicatori delle esigenze e figure di supporto nella conduzione efficace delle funzioni affidate dagli articoli 37-39 del Regolamento. Si tratta, ovviamente, di un suggerimento operativo in un'ottica di economicità delle strutture e di equilibrio nelle decisioni su tematiche contrapposte, fermo restando che, attesa la collocazione ordinativa degli attuali Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, la loro posizione potrebbe, talvolta, non risultare in concreto abbinabile all'incarico di nuova istituzione.

### c. *Registro delle attività di trattamento.*

La normativa comunitaria sopra richiamata introduce un nuovo strumento, il **registro delle attività di trattamento** alla cui istituzione è tenuto il Titolare. Tale documento, che deve avere forma scritta - anche elettronica - e deve essere esibito su richiesta al Garante, deve contenere una serie di informazioni (nome e recapiti del titolare, finalità del trattamento, descrizione degli interessati e dei dati trattati, categorie dei destinatari dei dati, documentazione delle garanzie adeguate, termini ultimi per la cancellazione dei dati, descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative).

Il registro consente di avere un quadro aggiornato dei trattamenti in essere utile per ogni valutazione e analisi del rischio.

Con riguardo al registro in questione, è stato predisposto il **relativo format (Allegato 1)**, già trasmesso con il foglio a seguito, costruito sulla base delle indicazioni risultanti dall'articolo 30 del Regolamento e delle raccomandazioni del Garante. In particolare, il registro delle attività deve essere immediatamente impiantato e implementato e deve contemplare, in primo approccio, i procedimenti amministrativi che il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (cfr. articoli 1038 e segg. del TUOM) attesta alle varie Articolazioni di cui si compone il Dicastero, fatta salva la facoltà di modifica, integrazione e correzione demandata ai singoli Titolari nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità. Questi ultimi dovranno, altresì, precisare le misure tecniche e organizzative messe in atto per garantire un **livello di sicurezza del trattamento adeguato al rischio**, nonché effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.

Allo scopo di attivare, ai vari livelli di responsabilità, il processo virtuoso di effettiva applicazione nel Dicastero della nuova normativa generale sulla protezione dei dati personali, opportunamente integrando il sistema già consolidato di cui al d. lgs. n. 196/2003, dovrà pertanto essere verificata, in questa fase iniziale, la **completezza del registro delle attività** con riferimento a tutti i trattamenti di competenza effettuati, indicandone la base giuridica individuata nell'ordinamento. Inoltre, dovrà essere prestata la massima attenzione

nell'indicazione delle misure tecniche ed organizzative messe in atto, che garantiscano un livello di sicurezza del trattamento adeguato al rischio.

***d. Registro delle categorie di attività relative al trattamento***

Il Registro delle categorie di attività relative al trattamento, è adempimento posto in capo al Responsabile del Trattamento (art. 30 para 2), il quale lo redige secondo il format in **allegato 2**, riportando le informazioni connesse con le attività di propria competenza.

***e. Misure di sicurezza tecniche e organizzative e valutazione d'impatto per rischio elevato***

Il Regolamento ha introdotto specifici adempimenti a carico del titolare del trattamento, il quale è inoltre tenuto ad adottare:

- le misure tecniche e organizzative ritenute adeguate per garantire il livello di sicurezza rapportato al rischio (art. 32);
- la valutazione di impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati (art. 35);

A tale scopo si dovrà procedere all'implementazione ed al miglioramento delle predette misure, attività queste che presuppongono anche il coordinamento con il V Reparto di SGD, con le componenti C4 di F.A. e con il Comando C4 Difesa, stante la loro competenza in materia di sistemi informatici e di sicurezza ICT in ambito A.D..

### **3. DISPOSIZIONI FINALI**

A decorrere dal 25 maggio 2018 entra in vigore la presente direttiva e dalla medesima data sono abrogate le circolari di questo Segretariato generale n. 3055/141/03 in data 11 novembre 2003 e n. 3325/141/03 del 9 dicembre 2003, nonché ogni altra eventuale disposizione incompatibile con il regolamento (UE) 2016/679.

Tanto si rappresenta per scrupolosa osservanza e norma, con riserva di ulteriori precisazioni, anche alla luce della normativa nazionale di imminente emanazione e delle indicazioni che perverranno dall'Autorità Garante per la privacy.

d'ordine:  
IL DIRETTORE DEL REPARTO  
Dir. Gen. Dr. Giuseppe QUITADAMO

## ELENCO INDIRIZZI:

A: DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE ROMA  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE ROMA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA ROMA  
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI ROMA  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI SEDE  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI SEDE  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI  
E PER L'AERONAVIGABILITA' SEDE  
DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE ROMA  
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO ROMA

diramazione interna:

I REPARTO  
II REPARTO SEDE  
III REPARTO SEDE  
IV REPARTO SEDE  
V REPARTO SEDE  
VI REPARTO SEDE  
UFFICIO GENERALE DEL SEGRETARIO GENERALE SEDE  
UFFICIO GENERALE CENTRO  
DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA SEDE  
UFFICIO FORMAZIONE SPECIALISTICA E DIDATTICA ROMA  
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE INTERFORZE ROMA  
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI ROMA

e, per conoscenza:

DIFESA GABINETTO ROMA  
STATO MAGGIORE DIFESA ROMA  
SEGRETARIO GENERALE/DNA SEDE  
VICE SEGRETARIO GENERALE/VICE DNA SEDE